



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI – Sez. V

Il Dr. Massimo Ivan Delio Noviello ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 37543/12

R. G. N. 45646/12

CRONOL. N. 15429/12

REP. N. _____

SENTENZA

Nel procedimento civile n. 45646/12 R. G. Cont., vertente Opposizione ex L. 689/81

TRA

ALVANO CIRO rappr. e difeso da **Avv. Ambra Alvano, c. f. LVN MBR** OPPONENTE
c. f. LVN CRL 46D14 F839Q **86T55 F839X, dom.ta come in atti**

CONTRO

COMUNE DI NAPOLI, dom.to in Napoli, Via Raimondi, 19, c/o Pol. Municipale RESISTENTE

AVVERSO

Verbale di contravvenzione al C.d.S. n. C/0-026570/12 elevato e contestato il 04/05/2012.

CONCLUSIONI

come da ricorso e da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato, ai sensi e nei termini di cui all'art. 23 L. 689/1981, l'opponente, di cui all'intestazione, ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra.

L'opponente ha eccepito, fra l'altro, la mancata pubblicizzazione del divieto di circolazione.

Espletata l'istruttoria, la causa è stata decisa, come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è tempestivo, essendo stato depositato il 19/06/2012, entro il termine di legge dalla notifica del verbale eseguita il 04/05/2012; esso va accolto.

Con l'opposto verbale la Polizia Municipale del Comune di Napoli contestava all'opponente, che ha provato di non risiedere a Napoli (ha prodotto copia della carta d'identità rilasciata dal

Dr. Massimo Ivan Noviello




Comune di Anacapri), la circolazione con auto classificata Euro 0 in violazione del divieto di cui R.G. n. all'art. 7 Decreto n. 1343. 45646/12

Dal combinato disposto dell'art. 7, c. 1, lett. a) C.d.S. e dell'art. 54 D.L.G. n. 267/00, si ricava che i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente di limitazione della circolazione a tutela della salute e dell'incolumità pubblica sono, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente, da qui il carattere dell'urgenza, e, dall'altro, l'impossibilità di provvedere con mezzi e poteri ordinari, da qui la contingenza. Ne deriva che, a fronte di una situazione di carattere non occasionale, ma che al contrario riveste il carattere dell'abitudine e della cronicità (superamento delle soglie di allarme normativamente previste per l'inquinamento atmosferico), l'ordinanza di limitazione della circolazione è connotata dall'ordinarietà e dalla tipicità dei contenuti e, pertanto, resta disciplinata dalla normativa del codice della strada ex art. 7, c. 1, lett. b). In virtù della citata disposizione, gli enti proprietari della strada devono rendere noto agli utenti i limiti e i divieti di circolazione ed a tal fine devono provvedere a proprie spese a far collocare idonea segnaletica.

Il nuovo Codice della strada riserva al sindaco una particolare competenza normativa in materia di circolazione stradale nei centri abitati (insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali) e nelle zone a traffico limitato (area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o sono vietate a particolari categorie di utenti e di veicoli). La *ratio* di tale prerogativa è da ravvisarsi nella possibilità del sindaco di disciplinare la circolazione stradale correndo gli interessi pubblici con quelli dei cittadini.

Il sindaco può, infatti, tenere in considerazione interessi territorialmente limitati come ad esempio, valore storico di determinate zone, eventi sportivi, fiere, mostre, aree residenziali ecc. Le ordinanze sindacali, successivamente alla loro emanazione, dovranno essere portate a conoscenza degli utenti della strada attraverso apposita segnaletica conforme al D.L.vo 30 aprile


Dr. Massimo Ivan Noviello



Giudice di Pace di Napoli – Sez. V



1992 n. 285.

R.G. n.

L'efficacia dei provvedimenti emessi dal sindaco e dalla giunta è subordinata alla loro 45646/12 pubblicazione nell'Albo pretorio, come disposto dall'art. 47 legge 8 giugno 1990 n. 142.

La S. C. ha statuito che il divieto di circolazione in determinati giorni della settimana vada adeguatamente pubblicizzato. Sulla P. A. incombe l'onere di provare che l'ordinanza con la quale è stato istituito il divieto di circolazione fu adeguatamente pubblicizzato; il C. D. S. In via generale permette la libera circolazione veicolare, in aderenza al più generale principio costituzionale della libertà di movimento dei cittadini sul territorio della Repubblica; pertanto ogni restrizione a tale diritto deve essere adeguatamente motivata e resa pubblica con tempestività, allo scopo di consentirne la conoscenza. A fronte dell'eccezione spiegata dall'opponente di mancata adeguata pubblicizzazione del divieto di circolazione, la P. A. convenuta, nel costituirsi in giudizio, non solo deve produrre la copia in suo possesso del verbale, peraltro già prodotto dall'opponente che non ne ha contestato l'esistenza e la sua immediata contestazione; ma piuttosto deve fornire prova sul rispetto delle procedure sulla pubblicità dell'ordinanza sindacale, secondo le norme di legge su citate: tanto non è accaduto.

Le spese di lite come da dispositivo.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:

- ⇒ Dichiara l'illegittimità del VE n. **C/0-026570/12**, e lo disapplica.
- ⇒ Condanna Comune di Napoli a rifondere alla procuratrice costituita dell'opponente, Avv.

Ambra Alvano, le spese e competenze di lire pari ad € 190,00, di cui € 50,00 per spese.

Così deciso in Napoli il

24 OTTOBRE 2012

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Massimo Ivan Delio NovIELLO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, il 24/10/12

IL CANCELLIERE
Leofredo Franco

Dr. Massimo Ivan NovIELLO